

N.R.G. 1213/2017



TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio Lavoro

Oggi 10/07/2018, dinanzi al Giudice dott.ssa Antonella Colaiacovo, è chiamata la causa iscritta al n. 1213/2017 R.G.

promossa da: [REDACTED] (avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO)

nei confronti di: **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO MIBACT** (avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PERUGIA)

sono comparsi i ricorrenti di persona ad eccezione di [REDACTED]

[REDACTED], tutti assistiti dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo nonché per parte resistente l'avv. dello Stato Cristina Brozzo.

I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle precisate conclusioni.

L'avv. Torcicollo, in replica alla preliminare eccezione di giurisdizione, produce sentenze di merito che hanno rigettato la censura, non contestando i ricorrenti alcuna scelta discrezionale della p.a. ma invece invocando il diritto all'esatto inquadramento, sul presupposto dell'esistenza *ab initio* di posti vacanti e disponibili; si riporta al ricorso ed a tutte le difese svolte, nel merito contestando la memoria di costituzione avversaria; evidenzia che - con due note ministeriali - l'amministrazione resistente ha confermato sia la vacanza e disponibilità dei posti in area C, oggetto di pretesa, sia la volontà di disporre copertura attingendo alla graduatoria del concorso 2007 (nota del 5 marzo 2018 e nota 13 novembre 2012).

Tanto l'avv. Torcicollo osserva in replica al contenuto delle difese avversarie, laddove si fa riferimento alla questione al secondo capoverso pagina n. 11 memoria ex art. 416 c.p.c. mentre nei provvedimenti citati il Ministero non fa altro che confermare detta volontà di scorrimento della graduatoria; ribadisce che i posti rivendicati dai ricorrenti ci sono *ab initio* e che, dunque, i 26 ricorrenti hanno altrettanti posti liberi e vacanti nell'area Terza, sempre diversi da quelli nel frattempo riservati al concorso esterno; deposita giurisprudenza di merito e di legittimità, in particolare Cass. 13 dicembre 2017, che riconosce il diritto allo scorri-



mento qualora il posto diventi vacante dopo (ipotesi riferibile ai ricorrenti [redacted] [redacted] - capotecnico, quinto in graduatoria ma primo degli idonei nel profilo professionale di appartenenza il cui collega vincitore del posto di interesse, [redacted] poco dopo la presa di servizio ex lege 104 è stato trasferito in Calabria; [redacted] funzionario amministrativo, terza in graduatoria ma prima degli esclusi nel profilo di appartenenza il cui collega destinatario del posto di interesse è stato poco dopo trasferito ex lege 104 a Biella; [redacted], bibliotecaria, il cui posto sarebbe divenuto disponibile e vacante – come in effetti è stato - dopo sei mesi dal pensionamento della vincitrice [redacted]).

L'avv. Torcicollo produce, altresì:

- sentenza della Corte di Appello di Roma sulla superfluità di nuovo atto dell'amministrazione sullo scorrimento laddove *ab initio* sia chiara la volontà manifestata dall'amministrazione di coprire la totalità dei posti di interesse;
- sentenza della Corte d'Appello Catania sull'applicabilità dell'art. 1359 c.c. al caso di specie (circa gli effetti del mancato avveramento della condizione sospensiva laddove ciò sia dipeso da evento imputabile alla parte) nonché circa l'irrelevanza della legge Brunetta stante la preesistenza del diritto rispetto all'avveramento della condizione e l'imputabilità all'amministrazione stessa del mancato avveramento della condizione stessa.

L'avv. dello Stato Cristina Brozzo - sul difetto di giurisdizione - si riporta a quanto dedotto in memoria, poiché la problematica si riferisce alla disponibilità del posto al momento del bando; precisa che il bando è stato emanato per 460 posti, a nulla rilevando la sopravvenuta autorizzazione agli ulteriori posti; afferma l'irrelevanza degli assunti di controparte circa le tre posizioni da ultimo evidenziate (salvo verifica con l'amministrazione rispetto al sopravvenuto pensionamento); nel residuo merito si riporta alla memoria difensiva in atti ed alle difese e conclusioni ivi precisate; deposita giurisprudenza di merito favorevole all'amministrazione.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, riservata valutazione delle eccezioni pregiudiziali e di merito formulate da parte resistente alla fase decidente (art. 187 comma II c.p.c.), rinvia la causa per la discussione all'udienza dell' **8 maggio 2019 ore 9,15** concedendo a **parte ricorrente termine fino al 15 febbraio 2019** per note difensive nonché a **parte resistente termine fino al 29 aprile 2019** per note di replica.

Il Giudice

Antonella Colaiacovo

